

# REGOLAMENTO COMUNALE

## NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DI CANI

Approvato con delibera C.C. n. 32 del 21.09.2005

### Art. 1

#### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate alla tutela e alla convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Piateda;
2. Tale Regolamento stabilisce i criteri di prevenzione di disagi e/o pericoli dovuti a comportamenti non corretti degli accompagnatori e/o detentori dei cani.

### Art. 2

#### *Principi generali*

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia se custodito, fuggito o smarrito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere e delle eventuali cucciolate.

### Art. 3

#### *Ambito d'applicazione*

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento nel territorio comunale di Piateda, salva diversa esplicita disposizione.

### Art. 4

#### *Definizioni*

1. sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici, tutte le aree e/o i luoghi di cui all'art. 1117 del Codice Civile e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
2. si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni normative vigenti, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1 del presente articolo.

### Art. 5

#### *Igiene pubblica*

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, facendo uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori, che devono avere immediatamente disponibili al seguito.
2. le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai soggetti non vedenti.

Art. 6  
*Museruole e guinzagli*

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e/o muniti di idonea museruola;
  - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola; qualora in tali aree vi sia la presenza di numerose persone; in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico;
  - c) il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non deve avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza pari o inferiore a metri 3 per quelli retrattili;
  - d) sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie e i cani utilizzati per l'esercizio venatorio;
  - e) i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree di cui al comma 1 dell'articolo 4, da una persona con una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
2. le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano agli accompagnatori dei cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 7  
*Aree riservate*

1. Possono essere istituite aree di libera circolazione dei cani, nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani;
2. dette aree devono essere autorizzate, debitamente segnalate e opportunamente recintate;
3. nelle aree di libera circolazione dei cani gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 5.

Art. 8  
*Tutela del patrimonio*

È fatto obbligo agli accompagnatori di assumere tutte le precauzioni affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile immobile, di proprietà pubblica.

Art. 9  
*Detenzione dei cani*

1. È fatto obbligo di detenere i cani in spazi adeguati, di provvedere alla somministrazione di cibo e di acqua necessari, nonché provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto obbligo di detenere cani in luoghi adeguati con idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto.
3. i cani, non assicurati alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1;

4. la rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane;
5. l'eventuale catena deve essere lunga almeno 3 metri ed avere un solido ancoraggio e una robustezza adeguata alla mole del cane;
6. i cani che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;
7. i cani alla catena non possono superare l'area ove detenuti, ovvero non devono essere messi in condizione di raggiungere la proprietà privata di un terzo, un'area pubblica o di uso pubblico;
8. all'interno delle proprietà private, qualora non sussistano i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione di quelli utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti;

#### Art. 10

##### *Disposizioni particolari*

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, presso esercizi pubblici (generi alimentari, bar, ristoranti ecc.) ove segnalato da apposito cartello; in caso contrario, il cane può accedere all'unità immobiliare.
2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

#### Art. 11

##### *Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani*

Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applicano i principi, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10/9/2004.

#### Art. 12

##### *Normativa di rinvio*

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative previste dalla seguenti disposizioni di legge:

- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- Legge Regione Lombardia n. 30 del 9 settembre 1987, la quale delega ai Comuni le funzioni di vigilanza sull'osservanza di Leggi e Regolamenti in materia di protezione di animali, obbligando i proprietari di cani a denunciare al Comune di residenza, il possesso dell'animale, nonché il suo trasferimento, scomparsa o morte entro 15 giorni dall'evento, affinché i comuni inoltrino i suddetti dati all'Anagrafe Canina, istituita presso l'A.S.L. servizio medicina veterinaria.  
Che il cane iscritto all'anagrafe canina va contrassegnato con tatuaggio indolore, eseguito da veterinari ufficiali.
- Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R n. 320 dell'8 febbraio 1954
- Codice Civile: art. 843 c. 3 animali sfuggiti alla custodia del proprietario.
- Codice Penale:

art.727 che punisce il maltrattamento degli animali alla pari di qualsiasi altro reato, vietando nel contempo il confezionamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale, di bocconi o esche contenenti sostanze velenose o anche potenzialmente nocive alle persone ed agli organismi animali superiori (uccelli e mammiferi) ed alla fauna selvatica e minore;  
art. 672 omessa custodia e malgoverno di animali.

Art. 13  
*Norme finali*

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del Comune di Piateda.
2. Solo fornendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore e/o accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15 per avere lasciato vagare il cane, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali sanzionato ai sensi dell'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani di competenza per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 14  
*Norme transitorie*

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani, in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi;
2. in deroga a quanto previsto dai commi 1 del presente articolo, i proprietari e/o detentori sono ritenuti sempre responsabili di malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso;
3. coloro che dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, per quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 15  
*Sanzioni*

1. **articolo 5** comma 1  
obbligo di asportazione di deiezioni animali su aree pubbliche e/o d'uso pubblico.  
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **250,00**
2. **articolo 6** comma 1 lettere a),b),c),d),e):  
a) obbligo di detenere i cani di qualsiasi taglia su aree pubbliche e/o d'uso pubblico, al guinzaglio e/o muniti di idonea museruola;

b) obbligo di detenere i cani anche di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia la presenza di numerose persone: in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico;

c) obbligo di mantenere il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non superiore a metri 3 di lunghezza, anche per quelli retrattili;

e) obbligo di condurre i cani su aree pubbliche e/o d'uso pubblico, anche se muniti di museruola e guinzaglio, da una persona con una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **250,00**

### 3. **articolo 8**

obbligo agli accompagnatori di assumere tutte le precauzioni affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile immobile, di proprietà pubblica.

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **25,00** a € **250,00**

### 4. **articolo 9** commi 1,2,3,4,5,6,7

1) obbligo di detenere i cani in spazi adeguati, di provvedere alla somministrazione di cibo e di acqua necessari, nonché provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina;

2) obbligo di detenere cani in luoghi adeguati con idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto;

3) obbligo per i detentori di cani non assicurati alla catena di detenere tali esemplari all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1;

4) obbligo per i detentori di cani di realizzare recinzioni e/o cancellate tali da non permettere la fuoriuscita del muso del cane;

5) divieto di detenere cani a catena corta, obbligo di almeno 3 metri mediante solidi ancoraggi e una robustezza adeguata alla mole del cane;

6) divieto di detenere cani alla catena, senza possibilità di raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;

7) divieto di detenere cani alla catena in modo tale di poter raggiungere la proprietà privata di un terzo, un'area pubblica o di uso pubblico;

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00** a € **500,00**

ad eccezione per il comma 4 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **1.000,00**

### 5. **articolo 10** comma 1, 2

1) divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, nei bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere; ove è apposto all'ingresso del locale apposito cartello.

2) divieto di trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00** a € **500,00**

6. **articolo 14** commi 1

adeguamento delle reti di recinzione, ovvero delle cancellate, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi; in modo tale che i cani, non assicurati alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1; oppure una rete e/o una cancellata tale da avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane;

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00** a € **1.000,00**

7. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.

Art. 16

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione prevista dalla vigente normativa. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo statuto, al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.